



cop11

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 3 del 2016
Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2015/159 CC NAS RG del 19.10.2015

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2015/159 CC NAS RG del 19.10.2015, ore 17,35, redatto presso gli Uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- NAS di Ragusa dal Luogotenente SAMARITANO Salvatore, a seguito di ispezione, eseguita il 21.09.2015, ore 10,30, unitamente al Mar. A. s. UPS ROMANO Giuseppe (entrambi appartenenti al Comando N.A.S. di Ragusa), presso la stalla dell'Azienda Com. Best. Di Filippo Maltese (Cod. Az. IT009RGB20), sita in agro di Ragusa, località San Giacomo C/da Giafante s.n., alla presenza del Sig. COLOMBO Giuseppe, nato a Modica il 18.03.1961 ed ivi residente in Via Loreto Gallinara n.° 16, che è risultato essere il detentore di n.° 18 capi bovini, presenti nell'azienda medesima al momento dell'accertamento;

Atteso che i 18 capi bovini anzidetti appartenevano all'Azienda con Cod. Az. IT0006RGF95 della "Carni Iblee S.r.l." ed erano stati transumati e comunque movimentati dal detentore Sig. Colombo Giuseppe dal Comune di Modica alla Azienda (Cod. Az. IT009RGB20) sita in C/da Giafante, agro di Ragusa, per cui è stata rilevata a carico del Sig. COLOMBO Giuseppe, nella sua qualità di detentore, la violazione amministrativa di cui all'art. 41 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n.° 320 *per aver transumato 18 capi bovini, appartenenti all'Azienda con codice IT0006RGF95 dal Comune di Modica alla suddetta C/da Giafante, agro di Ragusa, senza preventiva richiesta, avanzata su apposito "modello 6", alla competente Autorità sanitaria e conseguentemente senza aver ottenuto il prescritto certificato di provenienza (Mod. 7-ora 4) dal competente Servizio Veterinario;*

Visto che Responsabile legale della Ditta "Carni Iblee S.r.l." è la Sig.ra RAGUSA Giovanna, nata a Modica il 31.01.1961 ed ivi residente in via Loreto Gallinara n.° 16, obbligata in solido unitamente al Sig. COLOMBO Giuseppe;

Considerato che per tale violazione è prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 2 giugno 1988 n.° 218, una sanzione amministrativa pecuniaria da €.258,00 a €.1.291,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 430,33, pari ad un terzo del massimo, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato presso la Stazione C.C. di Modica con la consegna nelle mani del Sig. COLOMBO Giuseppe, sopra generalizzato, in data 23.10.2015, ore 12,00, nella propria qualità e per conto della Sig.ra RAGUSA Giovanna, quale Responsabile legale della ditta "Carni Iblee S.r.l." ed obbligata in solido, coniuge convivente del Sig. Colombo Giuseppe, che non ha dichiarato nulla, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 430,33 ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi inviati a questa ASP dal ricorrente Sig. COLOMBO Giuseppe ed acquisiti al protocollo generale n.° E-0027863 del 20.11.2015 con i quali comunica di voler adempiere ai propri obblighi chiedendo la rateizzazione dell'importo della sanzione amministrativa e successivamente ad integrazione degli stessi il Sig. Colombo, con nota prot. n.° 4689 del 02.12.2015 dell'Ufficio Sanzioni, dichiara che *in qualità di detentore degli animali non ho applicato gli elementi identificativi, in quanto allo stato brado è impossibilitato alla cattura degli stessi*, reiterando la precedente richiesta che gli venga concessa la rateizzazione con la riduzione della sanzione;

Viste le controdeduzioni, trasmesse con prot. n.° 15127/1-11-P del 15.12.2015 ed acquisite al protocollo generale dell'ASP n.° E- 0030472 del 18.12.2015, a firma del Luogotenente Salvatore Samaritano, Comandante del N.A.S. di Ragusa, in merito al verbale n.° 2015/159, con le quali si dichiara che *nel puntualizzare che tutti gli animali oggetto della contestazione sono stati rinvenuti all'interno della stalla, questo Nucleo non si oppone alle richieste di riduzione e/o rateizzazione delle sanzioni;*

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. COLOMBO Giuseppe ed alla Sig.ra RAGUSA Giovanna, ognuno nella rispettiva qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

In riferimento al verbale *de quo* il ricorrente nelle proprie memorie difensive ammette di fatto, seppur implicitamente, la violazione, affermando di voler adempiere ai propri obblighi, scaturiti dal verbale n.° 2015/159 CC NAS di Ragusa ed altresì chiede la riduzione della sanzione irrogatagli e la possibilità di rateizzare la stessa.

Il Comando NAS, esaminati gli scritti, pur puntualizzando *che tutti gli animali oggetto della contestazione sono stati rinvenuti all'interno della stalla*, ha espresso parere favorevole alle predette richieste di riduzione e rateizzazione del Sig. Colombo.

Per le superiori motivazioni questo Ufficio Sanzioni ritiene di poter contenere la sanzione nella misura minima edittale e di poter concedere la rateizzazione della stessa, tenendo conto delle motivazioni di natura economica addotte dal ricorrente.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la legge 2 giugno 1988 n.° 218.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **COLOMBO Giuseppe**, nato a Modica il 18.03.1961 ed ivi residente in via Loreto Gallinara n.° 16 ed alla Sig.ra **RAGUSA Giovanna**, nata a Modica il 31.01.1961 ed ivi residente in via Loreto Gallinara n.° 16, ognuno nella rispettiva qualità ed obbligati in solido il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 258,00**;

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 258,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 324,00 (euro trecentoventiquattro/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **COLOMBO Giuseppe** nato a Modica il 18.03.1961 ed ivi residente in via Loreto Gallinara n.° 16, nella qualità di affittuario dell'Azienda IT009R3B20 ed obbligato in solido;

- alla Sig.ra **RAGUSA Giovanna**, nata a Modica il 31.01.1961 ed ivi residente in via Loreto Gallinara n.° 16, nella qualità di Rappresentante legale della Azienda IT0006RGF95 della *"Carni Iblee S.r.l."*;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa, Via G. Perlasca, 2-97100 RAGUSA).

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'interessato, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa, ha avanzato istanza di rateazione della somma dovuta, che si concede nella misura massima di n.° 10 rate mensili, le cui attestazioni di pagamento l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente fino al saldo.

Ragusa, _____

11 GEN. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò